

Brussels, 17 May 2016

8049/16

Interinstitutional File: 2013/0017 (NLE)

JUR 160 ANTIDUMPING 3 COMER 42

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject:

Council Implementing Regulation (EU) No 158/2013 of 18 February 2013 reimposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People's Republic of China

(OJ L 49, 22.2.2013, p. 29)

LANGUAGE concerned: IT

PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975.

(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official languages, together with a translation of the structure of this cover page.)

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency: 8 days

Any objections regarding this corrigendum should be notified to the Presidency:

Mrs. Liesbeth A Campo:

email: liesbeth.acampo@minbuza.nl

8049/16

JUR **EN**

RETTIFICA

del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 22 febbraio 2013)

Pagina 31, considerando 32:

anziché:

"(32) A tal proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato nella sua interezza ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: ..."

leggasi:

"(32) A tal <u>proposito</u>, <u>nella</u> sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha <u>riesaminato l'ambito completo di ciascun</u> codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di <u>quello del prodotto oggetto</u> di <u>misure</u>, <u>riferendosi ai</u> codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto <u>simile per i codici</u> NC 2008 30 55 e 2008 30 75 relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: ...".

www.parlament.gv.at

Pagina 31, considerando 33:

anziché:

"(33) Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazione del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato da Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia durante il periodo d'inchiesta."

leggasi:

"(33) Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi <u>da quello in</u> esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa <u>alle importazioni del</u> prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato <u>importato in quantità significative da Israele o dallo Swaziland durante</u> il periodo d'inchiesta.".

Pagina 32, considerando 43, ultima frase

anziché:

"(43) ... Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata ex post durante il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo di riesame potrebbe essere influenzato dai dazio antidumping in vigore."

leggasi:

"(43) ... Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata ex <u>post</u> <u>per il</u> periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in <u>prospettiva</u>, <u>poiché</u> il pregiudizio constatato durante il <u>periodo d'inchiesta del riesame</u> potrebbe essere <u>influenzato dal fatto che vi è un dazio</u> antidumping in vigore."

Pagina 33, considerando 48:

anziché:

"(48) Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata durante il PI in Israele né attualmente vi è alcuna produzione di un prodotto simile."

leggasi:

"(48) Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland <u>e della Thailandia</u> presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di <u>sei presunti produttori</u>, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era <u>stata alcuna produzione del prodotto simile durante</u> il PI in <u>Israele (né vi è attualmente)</u>."

www.parlament.gv.at